



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° dicembre 2011 (05.12)
(OR. en)**

17751/1/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0187 (COD)**

REV 1

**TELECOM 193
COMPET 563
MI 613
CONSOM 194
CODEC 2238**

NOTA

della: PRESIDENZA

al: CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 12639/11 TELECOM 99 COMPET 352 MI 355 CONSOM 116 CODEC 1182
+ REV1

n. doc. prec.: 17751/11 TELECOM 193 COMPET 563 MI 613 CONSOM 194 CODEC 2238

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione
(Rifusione)

- *Quesiti per lo scambio di opinioni relativo alla proposta sul roaming*

1. Il 6 luglio 2011, la Commissione ha adottato una proposta di *regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione* (in appresso: proposta sul roaming).
2. Il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha esaminato la proposta sul roaming corredata da una valutazione d'impatto e, sulla base delle reazioni e delle domande iniziali delle delegazioni, la presidenza ha elaborato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (doc. 17439/11) al fine di informare i ministri in merito ai progressi compiuti ad oggi e di individuare le questioni complesse che richiedono ulteriori discussioni durante la presidenza danese.
3. Per orientare lo scambio di opinioni tra i ministri in merito alla proposta sul roaming, previsto nel corso del Consiglio TTE del 13 dicembre 2011, la presidenza ha preparato i quesiti allegati.

Quesiti per lo scambio di opinioni
che si terrà nella sessione del Consiglio TTE del 13 dicembre 2011

sulla

proposta sul roaming

1. L'attuale regolamento sul roaming scadrà il 30 giugno 2012. Il BEREC ha annunciato che un progetto di orientamenti tecnici per una soluzione strutturale sarà pubblicato nel febbraio 2012. Tenuto conto dei vincoli temporali, in che modo possiamo proteggere i consumatori e quali passi dovremmo compiere per evitare una lacuna nel regolamento?

2. Per quanto riguarda la misura strutturale sul disaccoppiamento, quale sarebbe il livello adeguato di dettaglio per il regolamento rispetto alla soluzione o alle soluzioni tecniche da attuare? In particolare, i colegislatori dovrebbero compiere una scelta tra le varie opzioni tecniche (per esempio IMSI doppia, IMSI singola, breakout locale o un'eventuale loro combinazione) o piuttosto il regolamento dovrebbe prevedere una procedura adeguata per operare tale scelta?

3. Considerando che il roaming è un servizio internazionale, in che modo si può garantire che eventuali misure strutturali dell'UE siano compatibili con gli accordi concordati a livello internazionale, per esempio in sede di UIT? Le misure strutturali dell'UE dovrebbero essere coordinate e promosse a livello internazionale (conformemente agli attuali meccanismi di coordinamento)?
